

Giugno 2026

Assoggettamento all'IVA

Le domande relative all'assoggettamento all'IVA per i terapisti complementari emergono regolarmente. I terapisti complementari non sono generalmente esonerati dall'IVA. Il motivo risiede nelle formulazioni legali e nella classificazione della nostra professione. Laddove sussiste l'obbligo IVA, è possibile ricorrere a un'aliquota saldo ridotta. È opportuna una certa cautela per i poliambulatori.

La normativa svizzera in materia di IVA si applica a partire da una cifra d'affari annua di CHF 100'000. Molti terapisti complementari non raggiungono questo limite e possono quindi offrire le proprie prestazioni escl. IVA. Per i terapisti che con la loro attività superano il limite di cifra d'affari di CHF 100'000, la situazione dipende dalla sede dell'ambulatorio.

Legge e ordinanza sull'IVA a livello federale

Il trattamento cantonale differenziato dei terapisti complementari per quanto riguarda l'assoggettamento all'IVA è un dato di fatto. Ciò è dovuto al fatto che, nella legge federale sull'IVA, le prestazioni esenti da imposta nell'ambito delle professioni sanitarie e di cura sono vincolate al possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione ([art. 21](#), cpv. 2, n. 3).

Autorizzazione all'esercizio della professione a livello cantonale

L'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) per i terapisti complementari è disciplinata in modo diverso da cantone a cantone. Nella maggior parte dei cantoni è possibile esercitare l'attività senza autorizzazione. Dove invece è richiesta un'AEP, questa è legata al possesso di un diploma federale o di un certificato settoriale.

Strategia dell'OmL TC

Finora l'OmL TC, su mandato delle sue associazioni socie, persegue la strategia di puntare a un'attività libera da autorizzazione per i terapisti complementari, in modo da consentire l'attività professionale al maggior numero possibile di terapisti complementari.

L'esame professionale superiore (EPS) esiste da 10 anni. Molti terapisti sono ancora in questo percorso e non possono esercitare nei cantoni con obbligo di autorizzazione, oppure solo per un periodo limitato (TG, AR, SG, TI). Anche i terapisti con una lunga esperienza, che per gli anni di attività professionale rimanenti non desiderano più conseguire l'EPS, o le persone che non dispongono delle risorse finanziarie o personali necessarie, vengono escluse dall'attività professionale.

Come via di mezzo, l'OmL TC cerca, dove possibile, di ottenere un obbligo di notifica, che può a sua volta portare a un'esenzione dall'assoggettamento all'IVA, ma senza richiedere necessariamente un diploma federale. Ciò dipende tuttavia dalla formulazione del testo di legge e dalla valutazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Modifiche legislative sono possibili solo nell'ambito di revisioni delle leggi sanitarie. L'OmL TC partecipa attivamente alle relative procedure di consultazione (attualmente San Gallo, Zurigo, Sciaffusa). È attualmente in discussione un adeguamento della strategia seguita finora.

Prestazioni nell'ambito della formazione escluse dall'imposta

Le prestazioni nell'ambito della formazione e dell'insegnamento sono escluse dall'imposta secondo [l'art. 21](#) LIVA. Ciò significa che offerte come, ad esempio, i corsi di preparazione agli esami o le supervisioni non sono soggette all'IVA e non vengono quindi computate nella cifra d'affari annua di CHF 100'000.

Aliquota saldo

Per semplificare i rapporti con l'amministrazione delle contribuzioni, è possibile prendere in considerazione il conteggio tramite il metodo dell'aliquota saldo. Le aliquote saldo sono aliquote settoriali che semplificano notevolmente il conteggio dell'IVA con l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), poiché non è necessario determinare l'imposta precedente. Con questi metodi di conteggio, l'imposta dovuta viene calcolata moltiplicando la cifra d'affari lorda, ossia la cifra d'affari comprensiva delle imposte, per la corrispondente aliquota saldo autorizzata dall'AFC. Invece dell'aliquota normale pari all'8,1%, per i terapeuti complementari è applicabile un'aliquota saldo del 6,2%. Poiché le possibili deduzioni dell'imposta precedente in un ambulatorio di terapia complementare sono probabilmente piuttosto esigue, la fatturazione con il metodo dell'aliquota saldo si rivela vantaggiosa. Per una valutazione precisa si raccomanda di consultare un consulente fiscale.

Assoggettamento all'IVA nei poliambulatori

Di norma per il limite dell'assoggettamento all'IVA di 100'000 franchi è determinante la cifra d'affari realizzata insieme da tutte le persone operanti nei medesimi locali. Tuttavia, ciò dipende dal fatto se si tratta di un ambulatorio gestito insieme (un'azienda) oppure se ogni singolo terapeuta opera chiaramente come indipendente (diverse ditte individuali). Per la valutazione, le autorità fiscali si orientano, ad esempio, alle seguenti domande:

- Come si presenta l'ambulatorio verso l'esterno? Esistono un nome comune, un sito web e un logo?
- Ogni terapeuta ha un proprio sito web, un proprio numero di telefono, una propria registrazione, una propria responsabilità civile professionale ecc.?
- Chi acquisisce clienti e ha contatto con essi? Ognuno per conto proprio e/o esiste un'amministrazione comune o una zona di ricevimento comune?
- Ogni terapeuta ha una propria contabilità e gestione clienti?
- Chi è responsabile della fatturazione?
- Il cliente va da un determinato terapeuta oppure viene semplicemente nell'ambulatorio?
- Come vengono condivisi i locali? Esiste una chiara delimitazione riguardo all'utilizzo oppure l'assegnazione avviene in base alle capacità disponibili?
- A chi appartengono i lettini e altri mezzi ausiliari?

Si raccomanda di chiarire la situazione individuale di un poliambulatorio con un consulente fiscale oppure direttamente con le autorità fiscali.

Approfondimenti sulla legge sull'IVA

Chi è interessato a conoscere come si è giunti all'attuale situazione in materia di IVA può trovare un articolo di approfondimento nel nostro archivio [newsletter di aprile 2019](#).